



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO PATRIMONIO  
E AFFARI GENERALI

Spett.le  
(operatore economico)

**OGGETTO: Lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata sottosoglia per l'acquisizione di servizi giornalistici e informativi tramite agenzia di stampa per l'Automobile Club d'Italia.**

Decisione di contrarre n. 43/2024  
CIG B35DB232F7  
CPV 79342000-3 Servizi di Marketing  
Codice AUSA 0000163815  
Codice NUTS: ITI43  
Procedura n. 15/2024  
RdO Evoluta MEPA n. 4693204  
Durata offerta: 120 giorni

#### **PROFILO DEL COMMITTENTE**

Automobile Club d'Italia – Via Marsala 8 – 00185 Roma - [www.aci.it](http://www.aci.it), sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti.  
Partita IVA: 00907501001  
Codice Fiscale: 00493410583

#### **INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

[a.maurelli@pec.aci.it](mailto:a.maurelli@pec.aci.it)

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)**

dr. Antonio Maurelli  
Telefono: 06.4998.2935  
e-mail: [a.maurelli@aci.it](mailto:a.maurelli@aci.it)

#### **PREMESSA**

Le Amministrazioni pubbliche hanno il dovere di rendere visibili le proprie attività di comunicazione, informando i cittadini sulle iniziative istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge 7 giugno 2000, n. 150. In conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, presso la Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale è istituito l'Ufficio Stampa che assolve a compiti istituzionali, occupandosi della redazione di comunicati stampa, della promozione e del lancio dei servizi, dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa anche attraverso strumenti informatici, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni da fornire sulle attività di ACI. L'espletamento di tali compiti richiede continui rapporti con i *mass media*, gli organi di informazione televisivi e le agenzie di stampa per l'acquisizione dei relativi notiziari.

Rilevata la necessità di acquisire un'ampia e obiettiva informazione, attraverso la pluralità delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, l'Ufficio Stampa ha la necessità di avvalersi di agenzie di stampa particolarmente quotate per le note e peculiari capacità professionali, per un costante flusso di informazioni sui principali fatti e



avvenimenti di politica e attualità nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle attività delle istituzioni nazionali e dell'Unione Europea nonché in materia di economia e finanza, cultura e spettacolo, ambiente e territorio, energia e mobilità sostenibile, automotive, turismo, sport, con specifico riguardo allo sport automobilistico.

L'operatore economico individuato dovrà quindi garantire una capillare e attendibile attività informativa sulle suddette tematiche.

Il servizio sarà affidato per la durata di 36 mesi secondo le caratteristiche tecniche minime descritte nei documenti di gara.

La procedura di gara è svolta tramite la piattaforma telematica di negoziazione "Acquisti in rete" –MEPA/CONSIP, nell'ambito delle categorie merceologiche: "Marketing-Comunicazione-Pubblicità" e "Rassegna Stampa".

### 1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre la presente lettera d'invito;

1. Domanda di partecipazione in formato editabile e pdf (All.1)
2. DGUE
3. Capitolato tecnico in pdf (All.2)
4. Modulo offerta tecnica in formato editabile e pdf (All.3)
5. Modulo offerta economica in formato editabile e pdf (All.4)
6. Dichiarazioni in caso di avvalimento (All.5 e 5-bis)
7. Fac simile per relazione giustificazione prezzi (All.6)
8. Patto d'integrità in pdf (All.7)
9. Informativa sul trattamento dei dati personali - Regolamento UE 679/2016 (All.8)

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, in formato elettronico *pdf*, scaricabile dal sito [www.aci.it/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti](http://www.aci.it/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti), nonché sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it), liberamente accessibili. Per quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di seguito "Codice"), al Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti), alle norme del Codice Civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale e a quelle regolanti specificamente la materia oggetto dell'appalto.

### 2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 18:00 del giorno 16 ottobre 2024** esclusivamente tramite l'apposita sezione sul MEPA.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi degli articoli 29 e 88 del D.Lgs. n. 36/2023 le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 18:00 del **giorno 21 ottobre 2024** mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale ACI [www.aci.it/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti](http://www.aci.it/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il MEPA o il sito ACI.



Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente, via *e-mail* o *pec* o comunque dopo la data e l'orario ultimi per la presentazione delle stesse.

### **3. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma MEPA. È onere dell'operatore economico prenderne visione, nel momento in cui detta piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative a: a) aggiudicazione; b) esclusione; c) decisione di non aggiudicare l'appalto; d) data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis*,6-*ter*, 6-*quater* del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo 28, avvengono presso la piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-*bis*,6-*ter*, 6-*quater* del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **4. OGGETTO E LIVELLI MINIMI DI SERVIZI**

Servizi giornalistici e informativi tramite agenzia di stampa come descritti nel capitolato tecnico (All.2).

### **5. DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata di 36 mesi, a decorrere presumibilmente dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'aggiudicatario mediante il pagamento dei servizi eseguiti. Il recesso anticipato è comunicato via *pec*, con un preavviso non inferiore ai 20 giorni.

Il valore del contratto, per la durata di due anni, è stabilito in **€ 210.000,00**, oltre IVA e oltre opzione di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo. I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si avrà riguardo all'indice delle retribuzioni contrattuali orarie, da



riconoscere, previa istruttoria e fino all'importo massimo previsto di € 4.000,00 oltre IVA.

Il corrispettivo del servizio è corrisposto in canoni trimestrali.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza interferenziali sono pari a € 0,00.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 41 comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera, ai fini dell'affidamento, sono stati stimati prendendo a riferimento il CCNL per i Dipendenti di Aziende Editrici e Stampatrici di Giornali Quotidiani ed Agenzie di Stampa, rinnovato il 15 febbraio 2021.

## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

## **7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.



In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### *Self cleaning*

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel *e-DGUE* la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del Codice,



la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## 8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 8.1 Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) **Iscrizione nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale** valido per il periodo 2024-2026, approvato con Decreto del 10 novembre 2023, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2023, concernente i "Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle agenzie di rilevanza nazionale (23A04287) (GU Serie Generale n.174 del 27 luglio 2023)".

La comprova del requisito avverrà tramite attestazione di permanenza dell'operatore nell'elenco tenuto dal Dipartimento per la Comunicazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### 8.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) **avere almeno n. 3 redazioni** ubicate sul territorio nazionale, dislocate rispettivamente nell'area nord, centro e sud.

La comprova del requisito, ai fini della partecipazione, potrà avvenire tramite indicazione delle sedi delle redazioni. In caso di aggiudicazione e almeno 20 giorni prima della stipula del contratto, l'operatore economico dovrà produrre documentazione idonea a comprovare che le redazioni indicate siano effettivamente operative.

d) Impegno a erogare **almeno 15 licenze di un notiziario quotidiano generale** in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, per 24 ore di trasmissione al giorno, con una media di **almeno 1.000 lanci giornalieri**, comprendente fatti e avvenimenti **di rilievo nazionale ed internazionale, europeo ed extra europeo, di cui la prevalenza relativa all'Italia** (esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi).

La comprova del requisito avviene tramite messa a disposizione, da parte del concorrente aggiudicatario, di n. 2 licenze con le caratteristiche richieste, per 7 giorni.



La comprova, nell'ambito del requisito, di almeno 1.000 lanci giornalieri di cui la prevalenza relativa all'Italia, avviene tramite messa a disposizione di un file contenente lo screenshot delle schermate a video di una settimana presa a riferimento nel periodo gennaio-agosto 2024: per ogni giornata della settimana indicata dall'operatore economico dovranno risultare, in successione oraria, i lanci di notizie, in modo tale che sia evincibile anche la prevalenza di lanci di notizie nazionali nell'ambito dei 1000 presi a riferimento per ogni giornata.

- a) Impegno a erogare **almeno 15 licenze di un notiziario quotidiano regionale in lingua italiana, relativo a tutte le Regioni italiane**, diffuso 7 giorni su 7, per 24 ore di trasmissione al giorno, con una media di almeno 1.000 lanci giornalieri, comprendente fatti e avvenimenti, inerenti ai temi di economia e finanza, cultura e spettacolo, ambiente e territorio, energia mobilità sostenibile, automotive, turismo, sport, con specifico riguardo allo sport automobilistico.

La comprova del requisito avviene tramite messa a disposizione da parte del concorrente aggiudicatario di n. 2 accessi prova con le caratteristiche richieste, per 7 giorni.

La comprova, nell'ambito del requisito, di almeno 1.000 lanci giornalieri comprendenti fatti e avvenimenti, inerenti ai temi sopra indicati, avviene tramite messa a disposizione di un file contenente lo screenshot delle schermate a video di una settimana presa a riferimento nel periodo gennaio-agosto 2024: per ogni giornata della settimana indicata dall'operatore economico dovranno risultare, in successione oraria, i lanci di notizie.

- b) Impegno a **garantire l'accesso e la consultazione via web dell'archivio delle notizie** dell'aggiudicatario, a far data dalla stipula del contratto per tutta la durata dello stesso, **e dell'archivio storico delle notizie dell'agenzia**, a far data almeno dal 1° gennaio 2024 (12 mesi).

La comprova del requisito avviene tramite messa a disposizione da parte del concorrente aggiudicatario di n. 2 accessi prova con le caratteristiche richieste, per 7 giorni.

- c) impegno a **garantire la consultazione e l'utilizzo del materiale fotografico contenuto nell'archivio** dell'aggiudicatario, per tutte le necessità dell'attività editoriale svolta in proprio.

La comprova del requisito avviene tramite messa a disposizione da parte del concorrente aggiudicatario di n. 1 accesso prova con le caratteristiche richieste, per 7 giorni.

- d) Possesso di una **quota percentuale di giornalisti professionisti assunti pari ad almeno al 40%** rispetto al numero complessivo dei giornalisti impiegati dall'operatore economico per lo svolgimento della sua attività. La comprova del requisito dovrà avvenire tramite idonea certificazione rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Agenzia.

In relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria, si ritiene che il possesso di un bilancio, certificato da parte di società di revisione iscritta all'albo CONSOB, richiesto quale



condizione per l'iscrizione nell'elenco di cui al suddetto DPCM, sia idoneo a valutare la stabilità economica dell'operatore da individuare.

I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dagli operatori partecipanti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e mantenuti per tutta la durata del servizio. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara e, in caso di aggiudicazione, la revoca dell'incarico.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### 9. INDICAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA

#### 9.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

*Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.*

#### Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 8.1 lett. a), deve essere posseduto:
  - ❖ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - ❖ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
  
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Elenco delle Agenzie di Stampa di rilevanza nazionale** di cui al paragrafo 8.1, lett. b), deve essere posseduto:
  - ❖ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - ❖ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- Il requisito relativo a "**impegno ad avere almeno n. 3 redazioni ubicate sul territorio nazionale**" di cui al paragrafo 8.2 lett. c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso;
  
- Il requisito relativo a "**impegno a erogare almeno 15 licenze di un notiziario quotidiano generale**" di cui al paragrafo 8.2 lett. d), deve essere soddisfatto nel raggruppamento temporaneo dalla mandataria;



- Il requisito relativo a “impegno a **erogare almeno 15 licenze di un notiziario quotidiano regionale**” di cui al paragrafo 8.2 lett. e), deve essere soddisfatto nel raggruppamento temporaneo dalla mandataria;
- Il requisito relativo a “impegno a **garantire l’accesso e la consultazione via web dell’archivio delle notizie dell’aggiudicatario, a far data dalla stipula del contratto per tutta la durata dello stesso, e dell’archivio storico delle notizie dell’agenzia**” di cui al paragrafo 8.2 lett. f), deve essere soddisfatto nel raggruppamento temporaneo dalla mandataria;
- Il requisito relativo a “impegno a **garantire la consultazione e l’utilizzo del materiale fotografico contenuto nell’archivio** dell’aggiudicatario”, di cui al paragrafo 8.2 lett. g), deve essere soddisfatto nel raggruppamento temporaneo dalla mandataria;
- Il requisito relativo a “**quota percentuale di giornalisti professionisti assunti pari ad almeno al 40%** rispetto al numero complessivo dei giornalisti impiegati dall’operatore economico per lo svolgimento della sua attività” di cui al paragrafo 8.2 lett. h), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso;

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

### **9.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 8.1 lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
- Il requisito relativo all’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale di cui al paragrafo 8.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.2, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.



## 10. AVVALIMENTO

Fermo restando quanto previsto all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del paragrafo 8.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino, in concorrenza tra loro, sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza) per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1 della presente lettera d'invito.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dichiararli presentando un proprio *e-DGUE*, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 8.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio *e-DGUE*, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa, anche mediante ricorso a marcatura temporale.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal



ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

#### **11. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Resta fermo che le attività affidate in subappalto devono essere espletate da un fornitore in possesso dei requisiti richiesti per la fase esecutiva.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- a) erogazione di n. 15 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana,
- b) erogazione di n. 15 licenze di un notiziario quotidiano regionale in lingua italiana,

ciò in ragione dell'esigenza di garantire la riferibilità al medesimo soggetto.

Le restanti prestazioni oggetto di appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di mancata indicazione del ricorso al subappalto nel DGUE, il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 119 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **12. GARANZIA PROVVISORIA**

Non è prevista.

#### **13. ONERI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZA**

Per l'appalto in argomento non si rilevano rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08, valutati pertanto in € 0,00.

#### **14. CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA FVOE**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il contributo è dovuto nella misura di euro 165,00, secondo gli importi e le modalità previste dall'ANAC nella delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata al seguente [link](#)



[https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore dal-2023](https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023).

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-dianac>.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul "Servizio Riscossione Contributi"; oppure copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete delle tabaccherie lottiste abilitate al pagamento di bollette e bollettini quando il pagamento è avvenuto in contanti.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anti Corruzione La causale del versamento deve riportare esclusivamente: a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante; b) il numero CIG \_\_\_\_\_! La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1 lett. a.) del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 99 e 226 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dalla Deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'ACI procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (ex AVCPass.), introdotto dall'ANAC con Delibera n. 464/2022 e reso disponibile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe> salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione n. 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

Ciascun concorrente, al fine di consentire all'ACI l'acquisizione della documentazione comprovante dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, sarà tenuto a registrarsi ed autenticarsi al sistema, accedendo all'apposito *link* sul portale ANAC (servizi ed accesso riservato) [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere l'FVOE (documento attestante l'avvenuta registrazione), indicando al sistema il codice CIG identificativo della presente procedura e provvedendo alla produzione in via informatica dei documenti richiesti (vedere anche Manuale Utente FVOE per Operatori Economici sulla piattaforma ANAC al seguente *link* <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>). Il sistema genera il FVOE, che il concorrente dovrà inserire nella Busta "A", contenente la documentazione amministrativa.

## 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA, entro e non oltre, il termine perentorio delle **ore 12:00 del 28 ottobre 2024** a pena di irricevibilità.

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.



Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico. Si invita pertanto l'operatore economico ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Le offerte pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi non saranno prese in considerazione, anche ai sensi di cui all'articolo 70, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il sistema non accetta la pubblicazione di un'offerta o la modifica di un'offerta già pubblicata dopo il termine perentorio indicato nella documentazione per la presentazione dell'offerta in busta chiusa digitale.

Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, l'ACI valuterà - in relazione al tipo e alla durata dell'anomalia - la necessità di sospendere la procedura.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n. 36/2023 anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza dell'offerte inviate.

È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sistema e sul profilo del committente.

La presentazione dell'offerta è composta dalle buste digitali contenenti:

- Busta A - Documentazione Amministrativa
- Busta B - Offerta Tecnica
- Busta C – Offerta Economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'operatore economico;
- con la trasmissione della stessa, l'operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, l'operatore economico riceve notifica dalla piattaforma del corretto recepimento della documentazione inviata.

La piattaforma consente all'operatore economico di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Le dichiarazioni integrative e quelle relative all'offerta tecnica ed economica sono redatte



tenuto conto dei modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola l'operatore economico per 120 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia dell'operatore e economico alla partecipazione alla procedura.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 della presente lettera d'invito.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce nella sezione apposita presente sulla piattaforma di *e-procurement* “Acquisti in rete” la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- 4) Documentazione in caso di avvalimento
- 5) Copia del modello F23 o altro documento a comprova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo
- 6) Patto di integrità firmato per accettazione
- 7) Capitolato tecnico-prestazionale firmato per accettazione
- 8) Eventuale procura;

## **18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera d'invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera d'invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera d'invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.



L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**N.B. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da ACI reperibile al [link https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19\\_regolamenti\\_0\\_40.html](https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_40.html) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 32.



La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio [@e.bollo](#) dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.



In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

**N.B. Per le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo si rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.**

#### **19. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **20. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il Documento di Gara Unico Europeo (di seguito "eDGUE"), di cui allo schema allegato al *link* <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> messo a disposizione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n 36 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha emanato, in data 30 giugno 2023, una nota avente a oggetto "Comunicato relativo alle linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni, di cui all'articolo 94, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. devono riferirsi anche ai soggetti, di cui comma 3 del medesimo articolo, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



## **21. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

In caso di avvalimento premiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta della concorrente, il contratto di avvalimento è inserito nell'offerta tecnica.

## **22. DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti e per le imprese in coassicurazione**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

Dichiarazioni rese da ciascun concorrente attestanti:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'organo comune, delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

In caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazioni delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



### **23. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” OFFERTA TECNICA” (BUSTA DIGITALE TECNICA)**

L'operatore economico, sulla base dello Schema di Offerta Tecnica, predispone la propria relazione tecnica del servizio offerto, firmata digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- modulo offerta tecnica
- in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 25.2, i seguenti elementi: L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni.

Ad eccezione dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'intera documentazione deve essere caricata nella piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta stessa.

Il punteggio è dato dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dal concorrente per ognuno dei criteri oggetto di valutazione.

### **24. CONTENUTO DELLA BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 18, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) prezzo complessivo offerto, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- b) eventuale relazione contenente la giustificazione del prezzo offerto secondo il fac simile allegato, prodotta a fini collaborativi

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.



Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

### 25.1 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Il servizio sarà aggiudicato sulla base del punteggio complessivo più alto, fissato in un massimo di punti 100, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica (max 70) e dei punti attribuiti

all'offerta economica (max 30).

In caso di parità di punteggio tra due o più offerte, si procederà mediante sorteggio.

### 25.2 Offerta Tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata secondo i macro criteri e i sotto criteri elencati nella tabelle A e dettagliati nella successiva Tabella B alla pagina seguente, con attribuzione dei corrispondenti punteggi massimi.

TABELLA A

CRITERIO DI VALUTAZIONE TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>1. LIVELLI DI SERVIZIO</b>	<b>35 (tabellare)</b>
1.1 numero di licenze offerte per il notiziario nazionale e regionale, e internazionale (europeo ed extraeuropeo)	20
1.2 estensione del periodo di accesso all'archivio storico	15
<b>2. ESPERIENZA E CAPACITÀ PRODUTTIVA</b>	<b>25 (tabellare)</b>
2.1 numero complessivo dei lanci giornalieri relativi al notiziario generale e regionale	9
2.2 numero di sedi nelle regioni italiane	8
2.3 numero di sedi estere	8
<b>3. ELEMENTI PROFESSIONALI</b>	<b>10 (tabellare)</b>
3.1 numero di giornalisti professionisti o pubblicisti con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione	5
3.2 quota percentuale dei giornalisti professionisti rispetto al numero complessivo dei giornalisti di cui al punto 3.1	5

Per i criteri e sotto criteri sopra indicati, di seguito il dettaglio per l'attribuzione dei relativi punteggi

TABELLA B (dettaglio punteggi)

CRITERIO DI VALUTAZIONE TECNICA	SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI	
<b>1 livelli di servizio</b>	numero di licenze offerte per il notiziario nazionale internazionale	fino a 14	0
		da 15 a 20	10
		da 21 a 25	15
		oltre 25	20
		fino a 12	0



	numero di mesi consecutivi di accesso all'archivio storico a ritroso con decorrenza dalla data di stipula del contratto	fino a 24	10
		oltre 24	15
<b>2 esperienza e capacità produttiva</b>	numero complessivo dei lanci giornalieri relativi al notiziario generale e regionale	fino a 1.000	0
		da 1.001 a 1.100	2
		da 1.101 a 1.200	4
		oltre 1.200	9
	numero di sedi nelle Regioni italiane	fino a 3	0
		da 4 a 10	2
		da 11 a 15	4
	numero di sedi estere	oltre 15	8
		da 1 a 4	2
		da 5 a 6	4
		oltre 6	8
<b>3 elementi professionali</b>	numero di giornalisti professionisti o pubblicitari con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione	fino a 50	0
		da 51 a 80	3
		oltre 80	5
	quota percentuale dei giornalisti professionisti rispetto al numero complessivo dei giornalisti di cui al punto 3.1	fino al 40%	0
		dal 41% al 60%	3
		oltre il 60%	5

### 25.3 Offerta Economica

Nel modulo per la determinazione dell'offerta economica l'operatore deve indicare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 il prezzo, comprensivo di ogni onere e spesa oltre IVA, previsto per la durata del contratto.

Il punteggio sarà attribuito con il metodo di calcolo non lineare, in base alla seguente formula:

$$PE_i = 30 \times [(BA - P_i) / (BA - P_{min})]^\alpha$$

con:

$PE_i$  = punteggio economico del concorrente *iesimo*;  $BA$  = prezzo a base d'asta

$P_i$  = prezzo offerto dal concorrente *iesimo*;  $P_{min}$  = prezzo più basso tra quelli offerti in gara;

30 = massimo punteggio attribuibile all'offerta economica;  $\alpha = 0,5$

Il prezzo offerto dai concorrenti non può indicare più di due cifre decimali oltre la virgola. Oltre i predetti decimali consentiti, l'offerta sarà adeguata a troncatura alla seconda.

In sede di offerta economica non sussiste l'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui



luoghi di lavoro, dal momento che i servizi oggetto dell'appalto sono da considerare di natura intellettuale.

## **25. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri pari a n° 3 (tre), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Amministrazione. La commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

L'amministrazione pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

## **26. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Trattandosi di procedura telematica, la Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **27. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP, coadiuvato dai propri collaboratori, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica digitali restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, a partire dalla prima seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche.

Il RUP procede per ogni concorrente:

- a) a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi



momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP consegna gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura della busta digitale contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito.

Successivamente, la commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte economiche. Nella medesima seduta aperta al pubblico, la commissione attraverso il Sistema:

- renderà visibili ai concorrenti i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- renderà visibili ai concorrenti, in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti.

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 108 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dall'Amministrazione.



## **29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ovvero nel caso in cui il concorrente consegua contemporaneamente il punteggio per l'offerta tecnica ed economica pari o superiore ai  $\frac{4}{5}$  dei punteggi massimi, il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP, ove il concorrente non abbia prodotto la relazione contenente le giustificazioni sul prezzo offerto, richiede all'operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il RUP assegna all'operatore economico un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e tutta la documentazione prodotta: ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, richiede, per iscritto, ulteriori spiegazioni, assegnando un termine congruo dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'articolo 110 commi 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti dall'operatore economico risulti, nel complesso, inaffidabile.

## **29. AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera d'invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo l'entità e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice D.Lgs. n. 36/2023).

In particolare, detta garanzia fideiussoria definitiva in favore dell'ACI sarà calcolata nella misura del 5% del valore complessivo del contratto, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e, conseguentemente, l'ACI potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla disciplina dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023 del Codice.

Ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Se non avviene, per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può



farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. 36/2023 secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato, richiamati nella lettera d'invito, fa parte integrante del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata all'esito regolare delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i.

**Prima della stipula, l'aggiudicatario deve mettere a disposizione gli accessi prova di cui al paragrafo 8.2 della presente Lettera d'invito.**

L'aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia della polizza assicurativa per rischi verso terzi per un importo non inferiore all'importo del contratto, e per responsabilità civile per danni cagionati a terzi (R.C.T.). Per entrambe le polizze, è richiesta la quietanza in corso di validità, che dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpellato a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

### **30. VERIFICA DI CONFORMITA', VERBALE AVVIO ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche di offerta espressi dall'aggiudicatario, nonché la assenza di elementi ostativi all'avvio dell'esecuzione, il contratto è soggetto, ai sensi dell'articolo 116 del D.L.gs 36/2023, a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata dal responsabile unico del progetto coadiuvato dal direttore dell'esecuzione del contratto ovvero per il tramite del direttore dell'esecuzione del contratto previa delega del responsabile unico del progetto, sarà avviata entro i primi 3 giorni solari di decorrenza del contratto, e si svolgerà con il supporto del Fornitore e senza costi/oneri aggiuntivi per il committente. In particolare, dovrà mettere a disposizione gli accessi alla propria piattaforma *web*.

La verifica di conformità deve concludersi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvio.

Nel caso in cui la verifica di conformità dia esito negativo o anche solo parziale, il committente provvederà entro 2 giorni lavorativi dalla data di chiusura del collaudo stesso a fornire al



fornitore, con giudizio motivato, indicazioni scritte sulle mancanze riscontrate e sui *gap* da colmare.

Il fornitore provvede per le parti di competenza a eseguire le modifiche richieste e rendersi disponibile per una nuova verifica di conformità, da avviare entro i successivi due giorni lavorativi e da concludere entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvio della stessa.

Il committente, a partire dalla seconda verifica di conformità con esito negativo o parziale, sulla medesima funzionalità, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto.

A margine della verifica di conformità conclusa con esito positivo, il responsabile unico del progetto coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto previa delega del responsabile unico del progetto, formalizza in contraddittorio con il rappresentante dell'aggiudicatario il verbale di avvio dell'esecuzione.

L'esito della verifica di conformità (certificato di regolare esecuzione) è rilasciato, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del responsabile unico del progetto coadiuvato dal direttore dell'esecuzione del contratto ovvero per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto previa delega del Responsabile unico del progetto, previa acquisizione della relazione sulla esecuzione redatta dal DEC e dagli eventuali soggetti incaricati delle verifiche della conformità.

### **31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane s.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **32. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di



quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica contenga informazioni che costituiscano segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione allegata all'offerta tecnica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- dovrà argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali alcune parti dell'offerta sono da segretare;
- dovrà fornire almeno un "principio di prova" e pertanto allegare la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale.

Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. I segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, comunque, ACI garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta saranno consentiti dopo l'aggiudicazione (art. 53, comma 2, lett c) e d). Saranno sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

### **33. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al [link https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19\\_regolamenti\\_0\\_29.html](https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_29.html).

### **34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il concorrente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà eventualmente presentare ricorso giurisdizionale nei confronti di atti e/o provvedimenti della procedura di gara nei termini e secondo le modalità indicate nel citato articolo.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o



da altre leggi vigenti. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del d.lgs 36/2023 relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

### **35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Con riferimento alla procedura di gara di cui alla presente lettera d'invito, l'ACI garantisce che i dati personali dell'Operatore economico sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessato, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e s.m.i., nonché da ogni ulteriore norma dettata in materia a livello nazionale e sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'ACI, in qualità di Titolare del trattamento, informa in modo pieno ed esaustivo l'Operatore economico circa le modalità di trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimenti necessarie o utili per lo svolgimento della presente procedura di gara nonché per tutte le attività e finalità a questa correlate. L'Operatore economico, per propria parte, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione alle proprie finalità, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche di cui conferisce all'ACI i dati personali, anche giudiziari, nell'ambito della presente procedura di gara, che sono trattati dall'Ente per le finalità descritte nell'informativa di cui all'allegato 8.

### **36. OBBLIGHI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

Nell'ambito dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs.n.81/2008 s.m.i., prima dell'inizio dell'appalto, la società aggiudicataria dovrà comunicare:

- il nominativo del responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
- il nominativo del medico competente eventualmente nominato ai sensi della normativa vigente; 3. i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
- inviare copia della certificazione di idoneità alla mansione effettuata dal medico competente ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i. di eventuale ulteriore personale, rispetto a quello assorbito e già impiegato presso l'Ente e assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs n. 81/2008 s.m.i. in materia di sorveglianza sanitaria e visita medica periodica dei lavoratori relativa alla suddetta certificazione di idoneità alla mansione;
- eventuali ulteriori informazioni.

*(luogo e data)*

Il Responsabile Unico di Progetto  
(Antonio Maurelli)



Automobile Club d'Italia